



Gennaio 2010: l'avvio della class action in Italia.

Le associazioni dei consumatori che hanno promosso la campagna per l'introduzione della class action in Italia celebrano ora l'entrata in vigore delle relative disposizioni con l'annuncio di azioni nei confronti di diversi soggetti, quali: istituti bancari come Intesa San Paolo e Unicredit per la applicazione alla clientela di commissioni asseritamente illegittime, Microsoft per il recupero del costo del software obbligatoriamente incluso nei computer, la pubblica amministrazione per il malfunzionamento di servizi pubblici come strade e ferrovie.

Le norme esistono, sono in vigore ed hanno efficacia. Ma quale è la situazione?

Innanzitutto, deve essere rilevato che, al momento, esistono due diversi tipi di previsioni, anche se nessuna di esse appare configurare una tipica class action.

Ci si riferisce, in particolare, all'articolo **140 bis del Codice del Consumo** (Decreto Legislativo 206/2005) che era stato originariamente introdotto dalla Legge 244/2007 e significativamente emendato dall'art. 49, Legge 99/2009 e la cui entrata in vigore è progressivamente slittata al 1 gennaio 2010. Tale norma prevede la possibilità per individui e associazioni di proporre un'unica azione per la protezione (i) dei diritti contrattuali di un gruppo di consumatori che abbiano la medesima posizione nei confronti di un'impresa; (ii) di identici diritti che a loro spettano come consumatori finali di un singolo prodotto nei confronti di un determinato produttore, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto contrattuale; (iii) di identici diritti al ristoro del pregiudizio sofferto quali consumatori ed utenti a causa di pratiche commerciali scorrette o condotte anticoncorrenziali. La procedura prevede una prima valutazione sull'ammissibilità del ricorso – reclamabile in corte d'appello – ed una seconda fase, che include la raccolta delle prove, che termina con una decisione in merito ai danni riconosciuti o ai criteri da applicare per la quantificazione degli stessi. La **caratteristica di questa class action è il sistema dell'opt-in**: di conseguenza, non può essere promossa più di una singola class action; ma possono essere comunque promosse azioni individuali in base alle norme ordinarie. Sebbene soggette a specifiche regole volte, in via di principio, ad accelerare i processi, le class action devono essere promosse davanti a **sezioni speciali dei Tribunali civili** e sono soggette ai principi generali di diritto civile.

Il **Decreto Legislativo 198/2009** – in vigore dal 15 gennaio 2010 – ha invece introdotto un procedimento speciale volto ad assicurare l'efficienza nella pubblica amministrazione. L'azione può essere promossa da individui o associazioni, con il presupposto che i diritti di consumatori o utenti siano stati violati dalla pubblica amministrazione per il mancato rispetto di termini perentori o di determinate condizioni di servizio o a causa della violazione di standard di qualità o economici. La domanda deve essere inizialmente notificata agli uffici competenti, così da permettere loro di adottare le necessarie misure. L'azione vera e propria può essere esercitata solo trascorsi novanta giorni dalla suddetta notifica e sempre che siano stati adottati solo rimedi parziali o che non siano stati affatto adottati, da parte degli uffici competenti. **L'azione deve essere promossa innanzi ai Tribunali**

amministrativi (nel rispetto delle relative procedure) e la decisione non permette di ottenere il risarcimento del danno, per la determinazione del quale potranno essere esperiti i rimedi ordinari.

Le autorità indipendenti (come l'AGCM o la CONSOB), nonché gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative, gli organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non possono essere assoggettate alla speciale procedura prevista per la Pubblica Amministrazione. Inoltre, nel caso in cui venga promosso o sia stato instaurato un giudizio per la tutela di interessi collettivi secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, eventuali procedimenti volti all'accertamento delle medesime condotte promosse nei confronti della Pubblica Amministrazione dovranno essere sospesi – e poi eventualmente riassunti – fino alla definizione del suddetto giudizio.

Il Decreto Legislativo 198/2009, all'art. 7 ha inoltre stabilito che, vista la necessità di definire gli obblighi contenuti nelle carte di servizi, gli standard qualitativi ed economici (per la violazione dei quali è possibile proporre un'azione collettiva nei confronti della Pubblica Amministrazione), nonché di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, prima che un'azione nei confronti della Pubblica Amministrazione possa concretamente essere promossa, dovranno essere adottate delle previsioni specifiche per la definizione di quanto descritto poc'anzi: quindi, la completa **attuazione** della norma è stata **differita sine die**.

Molto deve dunque essere ancora definito. Finora (sono passati due anni dalla prima introduzione del concetto di class action), la dottrina si è occupata di molti degli aspetti della nuova regolamentazione. Si è discusso in merito alla possibilità o meno di promuovere class action ai sensi del Codice del Consumo anche per eventi accaduti prima del 16 agosto 2009, dubbio ormai chiarito in senso negativo, come anche dei requisiti soggettivi degli attori (possono essere solo consumatori? Possono gli acquirenti di strumenti finanziari proporre una class action in alcune circostanze?), e dei diversi aspetti procedurali. Da ora in poi, alle opinioni della dottrina, si aggiungeranno quelle dei giudici, che contribuiranno a delineare meglio la reale portata delle nuove norme.

In conclusione, si può per ora affermare che questo è solo l'inizio di una corsa ad ostacoli: ma se non si partecipa, non c'è alcuna possibilità di vincere!

Per saperne di più sul tema, scrivi a: d.jouvenal@nmllex.it e m.silvetti@nmllex.it

* * * * *

Disclaimer

Prima di prendere qualsiasi provvedimento o di astenersi da qualsiasi azione a seguito delle osservazioni formulate in questa pubblicazione, che rappresentano solo una breve introduzione ad un tema particolare, deve essere richiesta una consulenza specialistica. Queste informazioni sono da ritenersi corrette fino alla data di pubblicazione. Non siamo responsabili per i collegamenti a siti esterni che, in futuro, potrebbero non funzionare

Per essere rimossi da questa mailing list [clicca qui](#)

Roma

00186 Roma
Piazza di Pietra, 26
Tel. +39 06 695181
Fax +39 06 69518333

Milano

20121 Milano
Foro Buonaparte, 70
Tel. +39 02 6575181
Fax +39 02 6570013

Bologna

40123 Bologna
Via d'Azeglio 44
Tel. +39 051 330502
Fax +39 051 6447906